

**LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 02-03-2007
REGIONE TOSCANA**

**Disposizioni per le consigliere regionali in maternità.
Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47
(Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5 del 7 marzo 2007

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 47/1983

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione

o affidamento,
durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli
articoli 26 e 27, comma
1, dello stesso d.lgs. 151/2001.".
"4 ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare
alla competente
struttura del Consiglio regionale, prima dell'inizio dei
periodi di cui al
comma 4 bis, il certificato medico indicante la data
presunta del parto e,
nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione
o all'affidamento,
rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il
documento
attestante l'adozione o l'affidamento oppure la
dichiarazione sostitutiva di
cui all'articolo 46 del decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 45.".
"4 quater. Si considera presente il consigliere regionale
che non partecipa
alle sedute durante il periodo di congedo di paternità,
nei casi previsti
dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere
regionale è tenuto a
presentare alla competente struttura del Consiglio
regionale la
certificazione prevista dal comma 2 dell'articolo 28
citato.".

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 47/1983

1. Al comma 4 dell'articolo 4 bis della l.r. 47/1983 è
aggiunto in fine
il seguente periodo: "nonché per ogni giornata in cui la
consigliera o il
consigliere regionale sono considerati presenti ai sensi
e per i periodi di
cui rispettivamente all'articolo 4, comma 4 bis ed
all'articolo 4, comma 4
quater.".

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 marzo 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.02.2007.